

**COMMISSARIO AD ACTA**


per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018


DECRETON. 43IN DATA 18/04/2019

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN VISITA A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE DELLA REGIONE MOLISE

Il Responsabile dell'istruttoria


Dott. Pasquale Pizzuto


Il Direttore del Servizio


Dott. Michele Colitti

Il Direttore Generale per la Salute


Dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta


Dott.ssa Ida Grossi

**COMMISSARIO AD ACTA****per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario****Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018****DECRETO**N. 43IN DATA 18/04/2019

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN VISITA A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE DELLA REGIONE MOLISE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE**COMMISSARIO AD ACTA**

PREMESSO che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il Dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

DATO ATTO del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

VISTA la legge 21 giugno 2017 n. 96 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo."* pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l'art. 34-bis, rubricato: *"Programma Operativo Straordinario della Regione Molise"*;

DATO ATTO che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il *"Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018"*;

CONSIDERATO che l'Italia è tra i paesi firmatari della «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia», approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, che specifica all'Art. 13 come gli animali siano "esseri senzienti";

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 di recepimento dell'intesa della Conferenza Stato Regione del 6 febbraio 2003 in materia di "Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" (repertorio atti n° 1618 del 6 febbraio 2003) con il quale le Regioni si impegnano a promuovere iniziative volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali;

CONSIDERATO in particolare l'articolo 9 del sopracitato decreto, che attribuisce alle Regioni e Province autonome il compito di *"[...] agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy [...] adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy [...]"* nonché *"[...] rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento disabili"*;

VISTO il documento del Comitato Nazionale di Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato il 21 ottobre del 2005 riguardante " Problemi Bioetici relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani" che auspica che *"[...] si garantisca la possibilità di mantenere un rapporto con il proprio animale nel caso di ricovero in una struttura residenziale sia al fine di non rinunciare al valore assistenziale di tale rapporto affettivo, sia per evitare il pericolo di abbandono o soppressioni. lo stesso si raccomanda in caso di ricoveri presso strutture ospedaliere"*;

PRESO ATTO che gli animali d'affezione rappresentano parte integrante della vita di persone e famiglie, ancor più quando le stesse si trovano in situazioni di fragilità emotiva e fisica come durante un ricovero;

RITENUTO di dover individuare opportune Linee di indirizzo al fine di disciplinare l'accesso degli animali d'affezione in visita a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere, con l'intento di garantire i benefici derivanti dal contatto con gli animali;

RITENUTO di dover definire parametri medico-veterinari di prevenzione delle zoonosi, di tutela della salute dell'animale e del suo benessere e di prevenire le infezioni nell'uomo sia esso paziente o operatore sanitario;

RITENUTO di dover richiamare le strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate dalla Regione Molise a tenere conto delle Linee d'indirizzo del presente Decreto;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA


per le motivazioni in premessa riportate,

- di approvare l'Allegato A "Linee di indirizzo per l'accesso di animali d'affezione in visita a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della Regione Molise", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in capo al Servizio Sanitario Regionale;
- di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute per gli adempimenti conseguenziali;
- di prendere atto che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018.

Il presente decreto, composto da n. 4 pagine e n. 1 allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito istituzionale e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

Dott. Angelo Giustini





REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN VISITA A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE DELLA REGIONE MOLISE

Premessa

Gli animali domestici svolgono un ruolo importante nel recupero emotivo dei pazienti; è dimostrato che la presenza di un animale contribuisce a ridurre gli stati ansiosi, trasmette affetto, aiuta a superare stati di stress e depressione, soddisfa bisogni di affetto e di sicurezza dei pazienti ricoverati.

Il contatto con l'animale, oltre garantire la sostituzione di affetti mancanti, risulta adatto a favorire i contatti interpersonali offrendo spunti di conversazione e di distrazione, rappresentando per i pazienti di tutte le età un valido sostegno.

L'accesso degli animali d'affezione nelle strutture sanitarie ed ospedaliere pubbliche e private accreditate dal sistema sanitario regionale risponde allo scopo di mantenere la relazione con il proprio animale durante il ricovero ospedaliero stante l'asserito contributo in termini di benessere fisico e psichico che possono derivare dal mantenimento, per quanto possibile, delle proprie abitudini a domicilio.

Finalità

Le presenti Linee d'indirizzo hanno la finalità di:

- disciplinare le modalità di ingresso degli animali d'affezione cani, gatti e conigli nelle strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate con il Sistema Sanitario;
- permettere il recupero e la continuità della relazione affettiva dei pazienti ricoverati e i loro animali, agevolando il mantenimento del contatto;
- identificare procedure atte a garantire la tutela della salute umana e il rispetto dell'ambiente circostante;
- garantire la tutela e il rispetto del benessere degli animali coinvolti nell'interazione.

Quanto disciplinato dalle presenti Linee di indirizzo non rientra nel campo di applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) disciplinati dall'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 25 marzo 2015 recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali".

Art. 1

Definizione di animale di affezione

1. Ai fini delle presenti linee di indirizzo, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Ai fini dell'accesso degli animali d'affezione in visita a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate dal sistema sanitario della regione Molise, sono compresi nella definizione di cui al comma 1 i cani, i gatti e i conigli per una durata della

visita compatibile con le esigenze organizzative.

Art. 2

Disposizioni generali

1. L'accesso degli animali d'affezione nelle strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate deve avvenire secondo procedure riportate in specifici regolamenti interni redatti ed approvati dalle **Direzioni Sanitarie**, sulla base delle disposizioni contenute nel presente documento e adeguati alle singole peculiarità strutturali ed organizzative.
2. Le Direzioni Sanitarie devono indicare le "aree dedicate" in cui è permesso l'ingresso degli animali, a seguito della valutazione dei rischi connessi alle persone coinvolte ed ai luoghi di intervento.
3. Il Regolamento deve prevedere le diverse modalità di accesso degli animali d'affezione nelle:
 - aree esterne agli edifici di ricovero e cura di pertinenza della struttura sanitaria e ospedaliera pubblica e privata accreditata;
 - aree interne comuni (sala d'attesa, corridoi, terrazze etc.);
 - reparti di degenza.
4. Le Direzioni Sanitarie devono fornire chiara indicazione dei luoghi ed orari in cui è permesso l'ingresso degli animali, favorita da mappe e piantine segnaletiche per l'individuazione/segnalazione dei percorsi idonei per l'accesso degli animali identificati senza recare disturbo agli altri visitatori.
5. In ogni caso, devono essere assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.
6. Il regolamento adottato dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate deve essere notificato ai Servizi veterinari dell'ASREM presenti sul territorio regionale ed al Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina deve essere osservata da tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere pubbliche e private regionali ogni qual volta vi sia richiesto l'accesso di un animale d'affezione.
2. Sono escluse dall'accesso le seguenti Unità operative/Servizi:
 - Unità di terapia intensiva e rianimazione;
 - Dialisi;
 - Ostetricia e ginecologia;
 - Sale operatorie;
 - Sale di radiologia, diagnostica e interventistica invasiva;
 - Malattie infettive;
 - Sale mensa;
 - Unità e/o stanze che ospitano i pazienti asplenicici e tutti i pazienti per cui sussistano condizioni di immunodepressione ed in isolamento;
 - altre aree identificate specificatamente per ogni struttura sanitaria e ospedaliera pubblica e privata accreditata.

Art. 4

Condizioni minime per l'ingresso degli animali: cani, gatti, conigli

1. Gli animali d'affezione sono ammessi nelle strutture previa autorizzazione della Direzione Sanitaria. L'autorizzazione ha validità unicamente per il giorno e l'ora riportati nel modulo di richiesta.

ALLEGATO A

2. Gli animali, per l'ammissione nelle aree dedicate, devono essere accompagnati dal Certificato Veterinario redatto secondo l'Allegato 2. Tale certificazione non deve essere antecedente ai 7 giorni;
3. Gli animali devono essere puliti e spazzolati e aver provveduto ai bisogni fisiologici prima della visita;
4. In ogni area dedicata è consentita la presenza di un animale per volta;
5. Il conduttore è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale.
6. Il conduttore evita qualsiasi disturbo alle attività cliniche, mantenendo il costante controllo dell'animale nel rispetto delle indicazioni del personale di reparto e delle norme igieniche, digestione e sicurezza.
7. La visita deve essere supervisionata da personale in grado di valutare eventuali alterazioni comportamentali o funzionali dell'animale che dovessero manifestarsi in relazione alla visita ai degenti.
8. Un incaricato mostrerà il percorso interessato all'accesso di animali d'affezione da seguire e l'eventuale presenza di un'area di uso comune dove svolgere la visita.
9. Per l'accesso degli animali d'affezione nei reparti di degenza, il responsabile del reparto di degenza ha il dovere di verificare che la posizione logistica della stanza del paziente sia idonea ed acquisire il consenso scritto da parte degli altri pazienti presenti nella stanza, valutandone in primo luogo le condizioni cliniche ed eventuali allergie.
10. Il mancato rispetto delle indicazioni e norme comporta l'allontanamento dell'animale medesimo.

*Art. 5**Criteria per l'accesso alle aree esterne agli edifici di ricovero e cura di pertinenza della struttura ospedaliera.*

1. I cani devono essere condotti con guinzaglio e museruola da persone in grado di gestirli.
2. I gatti e i conigli devono essere tenuti nell'apposito trasportino e se liberati devono essere mantenuti con idoneo guinzaglio.
3. E' fatto obbligo a chiunque conduca gli animali, di raccogliere eventuali deiezioni e perdite di pelo e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse e smaltirli al di fuori della struttura.

*Art.6**Criteria per l'accesso alle aree interne comuni*

1. La Direzione Sanitaria individua e stabilisce i percorsi che l'animale deve fare per accedere alle aree comuni, il luogo, l'orario e i tempi dell'incontro con il paziente.

*Art.7**Criteria per l'accesso ai reparti di degenza*

1. Il Responsabile del reparto di degenza ha il compito di:
 - verificare che la posizione logistica della stanza del paziente sia idonea;
 - acquisire il consenso scritto da parte degli altri pazienti presenti nella stanza, valutandone in primis le condizioni cliniche ed eventuali allergie.

*Art.8**Gestione del cane*

1. I cani devono essere identificati e iscritti all'anagrafe canina.
2. I cani devono essere condotti a guinzaglio di lunghezza non superiore a m.1,5 e avere al seguito la museruola. E' consentito togliere la museruola durante l'incontro con il degente.
3. L'ingresso dei cani di grossa taglia è vietato in caso di pioggia;

ALLEGATO A

4. Il cane deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e avere il pieno controllo dell'animale.
5. Deve disporre di una polizza assicurativa per danni contro terzi e cose.
6. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane, di raccogliere eventuali deiezioni e perdite di pelo e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse da smaltire al di fuori della struttura che ospita il degente.
7. Il conduttore del cane, che deve essere maggiorenne, deve avere con sé il libretto sanitario dell'animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
8. Deve possedere un Certificato Veterinario di buona salute redatto secondo l'Allegato 2. Tale certificazione non deve essere antecedente i 7 giorni all'accesso dell'animale nella struttura.
9. Il conduttore deve dotarsi di gel idroalcolico per sé ed altre persone che eventualmente abbiano toccato l'animale.
10. Il cane deve essere pulito e ben spazzolato prima della visita.

*Art.9**Gestione del gatto*

1. Il gatto deve essere tenuto nell'apposito trasportino almeno fino al paziente e se liberato deve essere mantenuto con idoneo guinzaglio.
2. Il gatto deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e avere il pieno controllo dell'animale.
3. Deve disporre di una polizza assicurativa per danni contro Terzi e cose.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il gatto, di raccogliere eventuali deiezioni e perdite di pelo ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse e smaltirli al di fuori della struttura che ospita il degente.
5. Il conduttore del gatto, che deve essere maggiorenne, deve avere con se il libretto sanitario dell'animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
6. Deve possedere un Certificato Veterinario di buona salute redatto secondo l'Allegato 2. La certificazione non deve essere antecedente i 7 giorni all'accesso dell'animale nella struttura.
7. Il conduttore deve dotarsi di gel idroalcolico per sé ed altre persone che eventualmente abbiano toccato l'animale.
8. Il gatto deve essere pulito e ben spazzolato prima della visita.

*Art.10**Gestione del coniglio*

1. Il coniglio deve essere tenuto nell'apposito trasportino almeno fino al paziente e se liberato deve essere mantenuto con idoneo guinzaglio.
2. Il coniglio deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e avere il pieno controllo dell'animale.
3. Deve disporre di una polizza assicurativa per danni contro Terzi e cose.
9. E' fatto obbligo a chiunque conduca il coniglio, di raccogliere eventuali deiezioni e perdite di pelo ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse e smaltirli al di fuori della struttura che ospita il degente.
4. Il conduttore del coniglio, che deve essere maggiorenne, deve avere con se il libretto sanitario dell'animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
5. Deve possedere un Certificato Veterinario di "buona salute e idoneità all'accesso presso le strutture ospedaliere" redatto secondo l'Allegato 2. La certificazione non deve essere antecedente i 7 giorni all'accesso dell'animale nella struttura.
6. Il conduttore deve dotarsi di gel idroalcolico per sé ed altre persone che eventualmente abbiano toccato l'animale.

ALLEGATO A

7. Il coniglio deve essere pulito e ben spazzolato prima della visita.

Art.11*Procedure di richiesta dell'autorizzazione all'accesso*

1. Per l'accesso nella struttura sanitaria con l'animale, il paziente o suo familiare deve presentare richiesta scritta di autorizzazione (vedi Allegato 1) alla Direzione Sanitaria della struttura, per l'approvazione.
2. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione di cui all'art.4:
 - a. copia dell'assicurazione del cane, gatto o coniglio adeguata per danni a terzi e a cose;
 - b. libretto veterinario dal quale si evinca la corretta immunizzazione vaccinale e l'iscrizione all'anagrafe;
 - c. certificato veterinario di buona salute dell'animale redatto in data non antecedente i 7 giorni dall'accesso e per il quale deve essere utilizzato il modello (vedi Allegato 2) compilato in ogni sua parte.

Art. 12*Procedure di rilascio dell'autorizzazione all'accesso*

1. L'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria deve obbligatoriamente contenere:
 - a. la valutazione favorevole delle condizioni cliniche del paziente richiedente, a cura del dirigente medico che lo ha in cura;
 - b. la documentazione relativa all'animale, di cui agli artt. 4 e 11 del presente documento;
 - c. la verifica delle condizioni logistiche dell'area dedicata all'incontro;
 - d. l'acquisizione scritta del consenso favorevole degli altri pazienti presenti nella stanza qualora l'accesso è consentito nella camera di degenza, valutandone in primo luogo le condizioni cliniche da parte del dirigente medico preposto ed eventuali allergie.
2. La Direzione Sanitaria, preso atto della completezza della documentazione, valutata la congruenza della richiesta, rilascia autorizzazione formale per l'accoglienza dell'animale nella struttura.
3. L'autorizzazione ha validità unicamente per il giorno/i, l'ora, il luogo riportati nel modulo di richiesta.
4. L'autorizzazione per l'accesso dell'animale deve essere riportata in cartella clinica del paziente, allegando anche fotocopia della documentazione richiesta per l'animale.
5. In caso di inadempienze del conduttore dell'animale l'autorizzazione è revocata dalla Direzione Sanitaria.
6. L'autorizzazione deve essere esibita in portineria all'atto di ingresso con l'animale.

Art. 13*Verifica dei requisiti richiesti per l'introduzione di animali*

1. La Direzione Sanitaria individua il personale, debitamente formato ed istruito, incaricato di garantire il rispetto delle procedure, la verifica dei requisiti richiesti per l'accesso degli animali nelle strutture e la gestione del momento della interazione paziente-animale.
2. L'incaricato illustra al conduttore le procedure da rispettare (percorso di ingresso, posizionamento dell'animale rispetto al paziente e ai dispositivi medici presenti, accortezze igienico sanitarie codificate, etc.).
3. Il regolamento stabilisce la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario individuato a sostegno della gestione della visita.

Art. 14*Misure generali di controllo delle infezioni nel contatto con gli animali*

ALLEGATO A

1. A livello di degenza/servizio, il Direttore Sanitario o il Responsabile del reparto, valuta il rischio infettivo/sanitario per determinare se la visita deve avvenire in un'area comune della struttura oppure nella stanza di degenza.
2. Il regolamento adottato da ciascuna Direzione Sanitaria deve contenere misure di pianificazione e realizzazione di specifici protocolli di pulizia ambientale dopo la visita.
3. L'animale è sotto il controllo del suo conduttore e deve rimanere vicino al proprietario/paziente; non è consentito che si avvicini ad altri pazienti, visitatori, staff, o altri animali.
4. L'approccio deve avvenire dal lato libero da dispositivi medici invasivi quali i cateteri intravascolari, i sistemi di drenaggio, in modo da prevenire ogni contatto (urtare, leccare) con i siti e relativi presidi.
5. Le visite dell'animale non devono essere consentite mentre il paziente consuma il pasto e deve esser evitato condurre gli animali nei servizi igienici, vicino ai carrelli del vitto, delle medicazioni, della terapia.
6. Se l'animale può salire sul letto, il conduttore deve essere munito di un telo di protezione impermeabile, possibilmente monouso, che dovrà eliminare dopo la visita.
7. E' inoltre indispensabile dopo la visita che chiunque abbia toccato l'animale è tenuto a lavarsi le mani con acqua e sapone oppure frizionare le mani con gel idroalcolico che il conduttore dell'animale ha l'obbligo di portare con sé per la sanificazione delle stesse.

*Art. 15**Formazione del personale sanitario incaricato*

1. La Direzione Sanitaria e il Servizio veterinario della ASREM competente, anche tramite medici, psicologi e veterinari esperti nel campo degli Interventi Assistiti con gli Animali, provvederà e istruire il personale sanitario al fine di valutare le interazioni paziente-animale e essere in grado di intervenire prontamente in caso di criticità.
2. L'osservazione di eventuali condizioni di stress indotte negli animali, attraverso l'osservazione e lo studio di alterazioni organiche, funzionali o comportamentali che dovessero manifestarsi, in relazione alle visite ai degenti, andranno segnalate al medico veterinario che ha rilasciato il certificato medico / comportamentale il quale valuterà l'opportunità di eventuali visite successive.

*Art. 16**Accesso dei cani-guida per i non vedenti che si recano in visita*

E' consentito di diritto l'accesso nella struttura dei cani guida in accompagnamento alle persone non vedenti che si rechino in visita ai pazienti applicando le stesse modalità previste per gli animali d'affezione di cui al presente documento.

*Art. 17**Disposizioni finali*

Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento e per la disciplina di dettaglio si rimanda al regolamento interno adottato dalla Direzione Sanitaria di ciascuna struttura sanitaria e ospedaliera pubblica e privata regionale accreditata con il Sistema Sanitario regionale.

“Allegato 1”**AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
NELLE STRUTTURE SANITARIE****Riservato al paziente**

Il sottoscritto _____ degente presso la UOC
_____ dichiara di aver preso visione del Regolamento interno
sull'accesso degli animali all'interno della struttura sanitaria;

CHIEDE

l'autorizzazione per l'accesso nell'area appositamente dedicata all'animale

- Cane
 Gatto
 Coniglio

accompagnato dal Sig/Sig.ra _____ nel giorno/i _____

Allega allo scopo:

1. copia dell'assicurazione dell'animale adeguata per danni a terzi e a cose;
2. Certificato di buona salute e idoneità all'ingresso nelle strutture ospedaliere rilasciato dal medico Veterinario conforme all'Allegato 2 in data non antecedente a 7 giorni dall'incontro con il degente;

Firma del degente _____

Il conduttore dell'animale ha preso visione dell'informativa (modulo 2)

Firma del conduttore _____

Riservato al Dirigente Medico

Il Dirigente Medico _____ valutate le condizioni cliniche del
paziente,

- autorizza l'incontro con l'animale
 non autorizza l'incontro con l'animale

Firma e timbro del dirigente medico _____

Riservato alla Direzione Sanitaria

Vista la completezza della documentazione presentata e valutate favorevolmente le condizioni cliniche del
degente

- Si autorizza l'ingresso dell'animale il giorno/i dalle ore alle ore

presso:

- Area esterna dedicata
 Area interna comune.....
 stanza del degente, acquisito il consenso favorevole degli altri pazienti presenti nella camera
 altro.....
 Non si autorizza l'ingresso

N.B. All'ingresso in Ospedale il conduttore dovrà esibire l'autorizzazione in suo possesso ed essere
provvisto dei dispositivi previsti per l'accesso dell'animale nella struttura.

Firma del Direttore Sanitario o suo delegato _____ Data _____

“Allegato 2”

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI BUONA SALUTE E IDONEITA' PER L'ACCESSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE

Io sottoscritto Dott.....medico veterinario
iscritto al n°..... dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di
.....

CERTIFICO

che il cane, gatto, coniglio, di nome..... di razza.....
sesso..... età....., di colore mantello.....di proprietà del
Sig residente a via
.....n°
(solo se cane) iscritto all'anagrafe canina della Regione Molise, identificato con microchip n.
.....
alla visita clinica odierna risulta:

in buono stato di salute, esente da sintomi clinici riconducibili a malattie infettive ed infestive trasmissibili all'uomo ed altri animali, correttamente vaccinato secondo le indicazioni delle linee guida vaccinali internazionali come da libretto di vaccinazione contro le seguenti malattie:

GATTO:

- panleucopenia felina* in data..... con vaccino.....
 calicivirosi felino in data..... con vaccino.....
 herpers virus felino in data..... con vaccino.....
 altro in data.....con vaccino.....

CANE:

- parvovirosi* in data..... con vaccino.....
 leptospirosi spp in data..... con vaccino.....
 cimurro in data.....con vaccino.....
 adenovirus canino tipo 1-2 in data.....con vaccino.....
 altro in data.....con vaccino.....

CONIGLIO:

- mixomatosi / enterite emorragica* in data.....con vaccino

Risulta esente da malattie dermatologiche e ortopediche che ne pregiudicano l'ingresso nelle strutture ospedaliere;

E' stato trattato contro endo ed ecto parassiti con i seguenti prodotti:

- Endoparassiti:..... in data.....;
oppure ha eseguito l'**esame delle feci** con esito negativo in data:;
- Ectoparassiti: in data.....;

- è stato sottoposto ai seguenti esami sierologici, allegati al presente certificato, per le seguenti malattie con esito negativo:

- leishmaniosi
 erlichiosi
 richettsiosi

ALLEGATO A

Nel corso della visita e da quanto in mia conoscenza non ha manifestato patologie comportamentali o comportamenti che ne sconsigliano l'accesso ad una struttura ospedaliera e presenta le seguenti caratteristiche caratteriali:

- Socievolezza;
- Docilità;
- Expertise relazionale.

DATA TIMBRO E FIRMA

La compilazione di tutti i campi è obbligatoria. Per l'accesso in ospedale la certificazione di buona salute non deve essere antecedente i 7 giorni all'accesso dell'animale nella struttura.

“Allegato 3”**INFORMATIVA PER L'ACCESSO DI ANIMALI IN VISITA A PAZIENTI RICOVERATI**

Gentile paziente,

Durante la Sua degenza presso il nostro Ospedale è possibile ricevere la visita del Suo animale domestico (cane, gatto o coniglio), per permettere la continuità della vostra preziosa relazione.

Con un Regolamento interno sono stati disciplinati i principali criteri a garanzia della sicurezza igienico-sanitaria delle persone e dei luoghi e per la tutela del benessere psico-fisico dell'animale in visita.

Sono stati individuati appositi spazi, identificati con scritta e logo, dove potrà incontrare il Suo animale.

Per ricevere la visita potrà fare richiesta scritta al personale sanitario della struttura utilizzando la modulistica allegata (Allegato 1):

la visita potrà avvenire dopo la valutazione favorevole delle Sue condizioni cliniche da parte del Dirigente Medico della Unità Operativa e per autorizzazione della Direzione Sanitaria;

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

certificato veterinario di buona salute e idoneità all'accesso alle strutture Ospedaliere del Suo animale, redatto in data non antecedente a sette giorni dall'accesso (Allegato 2 compilato in ogni sua parte);

iscrizione all'anagrafe canina solo per il cane;

Il conduttore dell'animale in visita deve:

essere maggiorenne e capace di garantire la custodia e la idonea gestione dell'animale

assicurarsi che l'animale sia ben pulito e spazzolato;

condurre il cane al guinzaglio di lunghezza non superiore a m.1,5 e dovrà avere al seguito idonea museruola;

alloggiare gatti e conigli all'interno di idoneo trasportino;

evitare l'ingresso con l'animale in locali diversi da quello autorizzato, compresi i servizi igienici;

essere consapevole della personale responsabilità civile e penale per i danni procurati dall'animale.

munirsi di apposita paletta e raccoglitore di eventuali deiezioni;

dotarsi di idoneo gel idroalcolico per lavare adeguatamente le mani;

essere a conoscenza che eventuali inadempienze comporteranno la revoca dell'autorizzazione da parte della Direzione Medica;

L'autorizzazione deve essere esibita all'ingresso della struttura.